**Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri**

**Art. 1 – Competenze.**

1. Le competenze del Collegio dei Probiviri sono stabilite dall’art. 9 dello Statuto Sociale e dal corrispondente articolo del Regolamento Generale.

2. Restano ferme le competenze della magistratura ordinaria in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento della responsabilità sotto il profilo civile, penale e/o amministrativo e di risarcimento del danno.

**Art. 2 – Norme di comportamento.**

1. I componenti del Collegio sono tenuti a conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.

2. In particolare, i componenti del Collegio si asterranno da azioni e atti quali:

1. esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze oggetto di azioni disciplinari, anche potenziali;
2. partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa, oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado, ovvero qualora vi abbiano un interesse personale o lo abbiano affini e/o parenti sino al terzo grado incluso.

**Art. 3 – Convocazione, insediamento ed elezione del Presidente.**

1. La prima convocazione per l’insediamento del Collegio dei Probiviri in seguito alla elezione da parte del Consiglio Nazionale è firmata dal Presidente Nazionale dell’Unione e deve avvenire entro 60 giorni dalla elezione.

2. Il Presidente Nazionale presiede la seduta fino ad avvenuto insediamento del Collegio e ad avvenuta elezione del Presidente dello stesso.

3. Il Presidente del Collegio viene eletto da parte dei tre componenti effettivi nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 52, del Regolamento Generale.

**Art. 4 – Regole generali di funzionamento.**

1. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui all’art. 9 dello Statuto Sociale e del Regolamento Generale, nonché in osservanza del presente regolamento.

2. Il Collegio è regolarmente costituito e le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti, dei quali non meno di due effettivi.

3. Il Collegio delibera a maggioranza. Le decisioni del Collegio sono adottate con votazione a scrutinio segreto. Il verbale di seduta è sottoscritto dal Presidente del Collegio e dal segretario estensore.

4. Il componente effettivo eventualmente assente viene sostituito dal componente supplente più anziano di iscrizione associativa.

5. Le riunioni possono svolgersi in presenza e/o a distanza, con le modalità previste dal Regolamento generale per le altre riunioni associative.

6. Le comunicazioni sono rese tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici, salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme generali.

7. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi, si provvederà alla sua sostituzione, mediante elezione da parte del Consiglio Nazionale.

8. Ove la decadenza riguardasse il Presidente del Collegio, si provvederà anche a una nuova elezione, con le modalità previste all’art.3 del presente regolamento. Qualora, invece, si registrasse la decadenza contemporanea di almeno due componenti effettivi, si procederà al rinnovo integrale del Collegio a norma dell’art. 23, comma 6, del Regolamento Generale.

9. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 60 giorni, intervenuta in pendenza di un procedimento, si provvederà alla sua temporanea sostituzione con il primo dei supplenti, individuato ai sensi del presente regolamento. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in cui abbia svolto le proprie funzioni.

10. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso si asterrà dal prendere parte a tutte le fasi relative al procedimento, dall’istruttoria alla decisione.

11. I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri, a norma dell’art. 9, comma 2, dello Statuto Sociale, sono esclusivamente quelli di natura disciplinare.

12. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti, intese per esse sia il deferito che il denunciante, potranno farsi rappresentare, con delega scritta, e/o farsi assistere da non più di una persona di propria fiducia.

13. Il Collegio, in applicazione di quanto previsto dai commi 5 e ss. dell’art. 9 del Regolamento Generale, delibera preliminarmente:

1. l’ammissibilità del deferimento, su proposta motivata del Presidente, assistito dal Segretario Generale;
2. le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, tenuto conto della complessità degli specifici casi, garantendo comunque a tutte le parti coinvolte equilibrio, parità di trattamento, equità e adeguatezza dei mezzi e dei tempi a disposizione, nonché il diritto al contraddittorio.

14. Non è prevista l’assunzione di una decisione che commini una sanzione disciplinare prima che sia stata espletata l’audizione personale del deferito.

**Art. 5 – Procedimento disciplinare: istruttoria.**

1. Nei casi indicati dall’art. 9, commi 3 e ss. dello Statuto Sociale e dell’art. 9, commi 5 e ss., del Regolamento Generale, il Collegio dei Probiviri esercita l’azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.

2. L’istanza deve contenere:

1. la contestazione degli addebiti specifici in forma articolata;
2. l’esposizione completa dei fatti che ne sono causa;
3. l’indicazione ed esibizione di eventuali mezzi di prova.

3. L’istanza non potrà essere successivamente integrata, dovendo restare l’addebito, soltanto quello formulato inizialmente.

4. Per qualsiasi riferimento a date e tempi del ricorso, fa fede la data della sua protocollazione presso l’archivio della Presidenza Nazionale UICI.

5. Il Collegio ha la facoltà di istruire il procedimento secondo il proprio libero convincimento, procedendo, ove ritenuto, a disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare il deferito, il denunciante e gli eventuali testi.

6. Nei giudizi di particolare complessità, il collegio può nominare propri consulenti, previa autorizzazione di spesa da parte della Direzione Nazionale, ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

7. In sede di esame preliminare sulla fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Regolamento Generale, il Presidente del Collegio, assistito dal Segretario Generale, può valutare l’eventuale manifesta infondatezza del ricorso con particolare riferimento a:

1. motivi che deducano inosservanza o erronea applicazione di leggi e di norme statutarie e regolamentari,
2. circostanza che il ricorso stesso risulti, o meno, caratterizzato da evidenti errori, in fatto e in diritto, nell’interpretazione della o delle norme poste a sostegno del ricorso.

8. Il Presidente può fondare la suddetta valutazione in ordine alla manifesta infondatezza del ricorso, a titolo meramente esemplificativo, nei casi in cui la materia esuli completamente dai profili disciplinari di competenza del Collegio; si invochi una norma inesistente nell’ordinamento; si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge; si riproponga una questione già costantemente decisa dal Collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi.

9. Nel caso siano concretizzati un profilo o una ragione di inammissibilità del ricorso, il Presidente lo evidenzia al Collegio nella prima riunione utile, proponendone apposita deliberazione di inammissibilità, sulla quale il Collegio stesso si pronuncia a maggioranza a scrutinio palese.

10. Il Collegio, qualora il ricorso sia stato ammesso, notifica a tutte le parti interessate, l’avvio del procedimento disciplinare, entro trenta giorni dalla propria deliberazione di ammissibilità, assegnando al deferito il termine per la produzione di scritti difensivi e controdeduzioni utili alla valutazione e confutazione dell’accusa.

11. Decorso tale termine, rimane facoltà del Collegio svolgere ulteriori azioni istruttorie ritenute necessarie, anche mediante proprie riunioni da svolgersi in una o più date successive.

12. Ogni attività istruttoria va esercitata nel rispetto assoluto dei diritti paritari delle parti, assicurando in ogni fase il contraddittorio.

13. Per procedere all’audizione delle parti in specifica riunione convocata allo scopo, lo stesso ne stabilirà le modalità di svolgimento, con particolare riferimento ai tempi, alle domande da sottoporre e ad altri profili di garanzia dei diritti delle parti in sede di contraddittorio

14. È data facoltà di procedere anche a successive audizioni al fine di acquisire ulteriori elementi e/o precisazioni.

**Art. 6 – Procedimento disciplinare: decisione.**

1. Esaurita la fase istruttoria, il Collegio, con propria motivata deliberazione adottata a scrutinio segreto, formulata e proposta dal Presidente assistito dal Segretario Generale, si pronuncia circa il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, la irrogazione di una delle sanzioni di cui ai commi 4 e ss. dell’art. 9 dello Statuto Sociale, in funzione della gravità delle inadempienze.

2. La deliberazione dovrà contenere in forma dettagliata le motivazioni della decisione.

3. L’esito del procedimento viene comunicato contestualmente alle parti ai sensi dell’art. 9, comma 9, del Regolamento Generale.

4. Il provvedimento è, inoltre, comunicato al Presidente Nazionale per le successive incombenze di carattere amministrativo.

5. Entro 10 giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l’archivio dell’Associazione. La nota di consegna deve riportare l’elenco dei documenti depositati.

6. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un semplice richiamo all’osservanza delle regole, l’accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse, ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. la violazione non ha causato danni all’UICI, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
2. la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
3. questi non risulta destinatario di precedenti provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

7. L’accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell’associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

8. La decisione è rivedibile da parte del Collegio su precisa e motivata istanza del ricorrente o del deferito che deve pervenire non oltre 60 giorni dalla sua comunicazione. La stessa rimane comunque sempre impugnabile dinanzi alla magistratura competente nei modi e nelle forme di legge.

**Art. 7 – Entrata in vigore – Modifiche.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Collegio dei Probiviri.

2. Qualora i competenti Organi dell’UICI apportino modifiche e/o integrazioni al testo dello Statuto Sociale o del Regolamento Generale, il Collegio provvederà nella prima seduta utile a verificare se il presente regolamento debba essere conseguentemente adeguato.